



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma n. 49 – 36010 ROTZO (VI)
Tel. 0424 691003 – Fax 0424 691276 – mail: info@comune.rotzo.vi.it
PEC: servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it
Sito internet: <http://www.comune.rotzo.vi.it/>

I.U.C. ANNO 2018

COMPONENTI IMU - TASI

SCADENZE DI PAGAMENTO

(I^A RATA: 16 GIUGNO 2018) - (II^A RATA: 16 DICEMBRE 2018)

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 2018 IN AUTOLIQUIDAZIONE, PAGAMENTO F24

Per l'anno 2018 sono state CONFERMATE le ALIQUOTE IMU stabilite per l'anno 2017, che si riportano di seguito:

- ALIQUOTA 0,95% per tutti gli immobili (comprese le aree edificabili) eccetto quelli descritti nei punti successivi;
- ALIQUOTA 0,46% per le unità immobiliari (abitazione e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011) concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta residente nel Comune di Rotzo ai parenti in linea diretta entro il 1° grado (figli e genitori) a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;
- ALIQUOTA 0,40% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze. L'imposta è comunque dovuta **SOLO** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ALIQUOTA 0,40% per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'imposta è dovuta **SOLO** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ALIQUOTA 0,40% per la "ex casa coniugale" principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011. L'imposta è dovuta **SOLO** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il versamento dell'imposta deve essere calcolato autonomamente dal contribuente ed effettuato mediante modello F24, ritirabile negli Uffici Postali o in Banca.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24

3912 "Abitazione principale e relative pertinenze" (SOLO X CATEGORIE A1, A8 e A9)

3916 "Aree fabbricabili"

3918 "Altri fabbricati"

3925 "Immobili cat. D" (quota Stato)

3930 "Immobili cat. D" (quota Comune)

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 2018 IN AUTOLIQUIDAZIONE, PAGAMENTO F24

Dal 1° gennaio 2016 NON deve più essere versata la TASI sull'abitazione principale (Escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9)

Per le altre fattispecie, sono state CONFERMATE per l'anno 2018 le ALIQUOTE TASI stabilite per l'anno 2017, che si riportano di seguito:

- ALIQUOTA 2,0 per mille su abitazione principale e relative pertinenze (**SOLO** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- ALIQUOTA 1,1 per mille su altri fabbricati
- ALIQUOTA 0,0 per mille sui fabbricati rurali strumentali
- ALIQUOTA 0,0 per mille sui terreni agricoli e sulle aree edificabili;

Il versamento dell'imposta deve essere calcolato autonomamente dal contribuente ed effettuato mediante modello F24, ritirabile negli Uffici Postali o in Banca.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24

3958 "ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE" (SOLO X CATEGORIE A1, A8 e A9)

3961 "ALTRI FABBRICATI"

Rotzo, li 22/05/2018



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Sartori, dr.ssa Federica